

CAMERA DEI DEPUTATI N. 700

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **TORCHIO**

Istituzione del servizio civile alternativo
nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva

Presentata il 13 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Si è recentemente levato un grido di allarme di alcune regioni del Nord vocate al settore agricolo-zootecnico, le quali registrano la chiusura di molte aziende zootecniche con un trasferimento di attività a monocultura agricola meno nobile, come ad esempio la pioppicoltura e la maidicoltura, ovvero a colture estensive.

Le ragioni sono legate quasi esclusivamente alla mancanza di manodopera agricola disponibile alla cura e al governo del bestiame, perché questo tipo di lavoro obbliga a pesanti turni diurni/notturni collegati con l'alimentazione e le operazioni di mungitura.

Un tale trasferimento di attività turba anche i pochi lavoratori rimasti che sono nella obiettiva impossibilità di godere di

ferie, riposi settimanali, festività infrasettimanali, nazionali, eccetera.

Solo in Lombardia, secondo una stima del sindacato FISBA-CISL Lombardia, il settore primario occupa circa 170.000 lavoratori (120.000 coltivatori diretti e 40.000 operai agricoli) la stragrande maggioranza dei quali non è in grado di effettuare ferie e di rispettare riposi e nemmeno, in molti casi, viene sostituita quando si verificano malattie ed infortuni.

Le conseguenze negative del fenomeno sono ormai macroscopiche; è infatti in conseguenza di questi alti disagi umani e sociali imposti dal lavoro in agricoltura, che oggi i giovani vogliono sempre meno lavorare nelle campagne e se gli anziani scelgono in numero sempre minore di rimanervi.

Sono di questi tempi iniziative della Comunità economica europea e della regione Lombardia, per promuovere servizi sostitutivi di manodopera qualificata con cui intervenire laddove si verificano simili eventualità e quindi dove si manifestino le maggiori necessità di manodopera, la mancanza della quale pregiudica la continuità dell'attività aziendale nel settore zootecnico.

Sommando i periodi corrispondenti a ferie non godute, a festività e riposi settimanali non effettuati, ai periodi di malattia e infortuni, si otterrebbero spazi notevoli per collocare migliaia di persone con il risultato di un rilancio della produzione agricola — carne e latte — di cui siamo gravemente deficitari.

Con la sua iniziativa, la regione Lombardia ha teso a rispondere positivamente a questa profonda esigenza del comparto zootecnico, promuovendo la costituzione di associazioni di aziende agricole per organizzare servizi di sostituzione dei lavoratori (dipendenti o autonomi) per i periodi di ferie, di malattia e di riposi settimanali.

La necessità di una simile sostituzione si va sempre più avvertendo anche nella piccola azienda agricola, nella cosiddetta *family-farm* che secondo orientamenti autorevoli viene indicata come la soluzione del futuro. Infatti, anche in questo tipo di azienda si avverte l'esigenza di chi vi lavora, di poter godere del riposo settimanale e delle ferie, condizione questa, senza la quale non si favorisce l'assunzione di indirizzi produttivi impegnativi come quelli legati al governo e alla cura del bestiame.

Abbiamo individuato la malattia e la terapia, ma con quali concreti strumenti si deve agire se i giovani non si orientano nel lavoro verso il settore agricolo?

Per questa ragione, abbiamo ritenuto di poter individuare una indicazione concreta con riferimento all'articolo 52 della Costituzione laddove si parla di « difesa della Patria ».

La difesa della Patria si esercita non soltanto preparandosi a resistere con le armi ad un possibile esterno aggressore,

ma anche lavorando a colmare i crescenti bisogni della società. La difesa della Patria si manifesta anche attraverso un contributo alla sua autonomia economica in uno spirito di solidarietà sociale.

Già nella Germania federale è in vigore la legge che regola il cosiddetto « Anno sociale volontario » il quale interessa i giovani dal diciassettesimo al venticinquesimo anno di età, periodo che può essere colmato da un lavoro di utilità sociale alternativo al servizio militare di leva.

In modo simile nel nostro Paese si tratta di prevedere questa possibilità e questo tipo di ruolo per i giovani che, già in possesso di adeguate conoscenze, potrebbero svolgere lavori di cura, governo, operazioni di mungitura del bestiame.

Poiché, infine, lo scopo della presente proposta di legge è quello di assicurare la continuità della normale conduzione aziendale agricola, potranno accedere al servizio civile alternativo nel settore agricolo, assolvendo in questo caso all'obbligo della leva militare continuando a condurre la propria azienda, anche gli imprenditori agricoli i quali dimostrino di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e con un reddito pari a quello di una unità lavorativa uomo, stabilito sempre dalla stessa legge n. 153 del 1975 all'articolo 14.

Onorevoli colleghi, la proposta che presentiamo prevede:

all'articolo 1, la possibilità di effettuare il servizio civile alternativo, sostitutivo dell'obbligo di leva per i giovani che siano disponibili ad essere collocati come lavoratori agricoli subordinati in aziende agricole. Possono accedere anche gli imprenditori agricoli;

all'articolo 2, i requisiti qualitativi richiesti ai giovani;

all'articolo 3, le modalità da seguire per essere ammessi. Ampio potere di valutazione dei requisiti professionali reali è affidato alla commissione di cui all'articolo 4;

all'articolo 4, la istituzione di una commissione nazionale che valuterà le domande che dovranno essere decise entro 40 giorni e la sospensione della presentazione alle armi;

all'articolo 5, i tempi di comunicazioni della decisione di ammissione nel servizio alternativo, e i tempi di congedo. Gli elenchi nominativi e gli elementi di caratterizzazione professionale verranno forniti alle commissioni regionali per la manodopera agricola. Per gli imprenditori vi è la possibilità di effettuare il servizio nella propria azienda agricola;

all'articolo 6, la formazione degli elenchi regionali, l'avviamento, nonché la costituzione della riserva per i non avviati;

all'articolo 7, la richiesta della manodopera da parte delle aziende agricole con possibili tempi di inizio e termine rapporto da avanzare alla commissione regionale (decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83) con parere della commissione locale per la manodopera agricola sul mercato del lavoro locale, disposizioni di contingentamento e di avviamento, possibilità per comuni e comunità montane di ottenere le riserve;

all'articolo 8: iscrizione negli elenchi anagrafici di rilevamento dei lavoratori agricoli dipendenti; avviamento d'ufficio della commissione locale; obbligo delle assicurazioni obbligatorie; rispetto dei trattamenti contrattuali; la disponibilità a lavorare in occasione delle feste settimanali e infrasettimanali fino a un massimo del 75 per cento; irrinunciabilità delle ferie; organizzazione del lavoro non penalizzante o discriminante dei giovani lavoratori di cui alla presente legge rispetto agli altri lavoratori; per le « riserve » riconoscimento di salari e contribuzione in proporzione alle giornate lavorative;

all'articolo 9, l'istituzione del Fondo nazionale lavoro agricolo sostitutivo, alimentato dal 25 per cento del salario tenuto al lavoratore e versato a questi al

temine del rapporto. Al fondo confluiranno anche il contributo statale pari al costo annuo di un soldato, che verrà liquidato ai datori di lavoro che utilizzano le unità lavorative della presente legge;

all'articolo 10: divieto di assunzione di impieghi o uffici pubblici o di esercitare attività professionali; conservazione del posto per chiamata alle armi; copertura figurativa per il periodo di servizio alternativo se non coperto da assicurazioni obbligatorie;

all'articolo 11: disposizioni in caso di rifiuto ad effettuare il lavoro; controversie di lavoro; richiesta di trasferimento;

all'articolo 12, l'assegnazione in caso di guerra al servizio veterinario della sanità militare o al commissariato militare;

all'articolo 13: durata del servizio alternativo; interruzione del rapporto di lavoro; collocazione in congedo; deliberazione della quota parte accantonata, del Fondo di cui all'articolo 8, da liquidare al lavoratore e del contributo alle aziende;

all'articolo 14, il contributo dello Stato attualmente iscritto nel bilancio della difesa;

all'articolo 15, la costituzione della riserva nei comuni rurali, comunità montane o servizi di sostituzione istituiti con legge regionale;

all'articolo 16, l'equiparazione degli ammessi alla riserva ai fini del trattamento economico ai giovani in servizio militare di leva. In caso di lavoro verranno retribuiti giornalmente in base ai trattamenti stabiliti dai contratti collettivi del settore agricolo;

all'articolo 17, il regolamento d'attuazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

all'articolo 18, la possibilità, in attesa del regolamento di attuazione, di avanzare richiesta di ammissione o concessione di manodopera;

all'articolo 19, la collocazione in congedo dopo tre anni dall'ammissione al servizio alternativo;

all'articolo 20, gli organi di ispezione, che in caso di controversie sono gli ispettorati del lavoro anche di intesa con gli ispettorati all'agricoltura e con i nuclei ispettivi degli SCAU provinciali;

all'articolo 21, il potere di interpretazione e di emissione di direttive della Commissione superiore di cui all'articolo 4;

all'articolo 22, l'entrata in vigore.

La presente proposta di legge potrebbe avere il pregio di collocare il giovane, in una logica di applicazione delle conoscenze acquisite nella scuola, in un periodo di pratico tirocinio: le condizioni occupazionali garantite, la qualità del lavoro, le condizioni di vita in campagna rispetto alla città, potrebbero essere elemento di valutazione per continuare a rimanere, anche dopo il servizio alternativo, in campagna e ad insistere a lavorare nel settore agricolo là dove esiste necessità di manodopera.

Si realizzerebbe così il duplice risultato di un ritorno alla campagna gravemente ora spopolata e di un contributo di forze giovanili al settore agricolo.

La presente proposta di legge inoltre ha il pregio di non incidere sul bilancio dello Stato in quanto assorbe esclusivamente il contributo già stanziato e presente nel bilancio della difesa proporzionato al numero dei giovani che chiederanno di essere ammessi al servizio.

Ulteriori risparmi deriveranno dal fatto che buona parte dei giovani ammessi al servizio alternativo si vedranno accreditare la contribuzione obbligatoria in caso di lavoro, realizzando così un risparmio per il mancato riconoscimento della contribuzione figurativa prevista agli articoli 56, lettera *a*), del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155; 7, 8 e 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, nonché dalla legge 2 aprile 1958, n. 364.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Gli obbligati alla leva che dichiarino di voler essere collocati ad effettuare lavori agricoli, con particolare disponibilità al settore zootecnico, e per i quali dimostrino le particolari qualità e attitudini indicate all'articolo 2, possono essere ammessi al « Servizio civile alternativo nel settore agricolo » secondo le norme di cui alla presente legge.

2. Possono altresì accedere al Servizio di cui al comma 1 coloro che risultino imprenditori agricoli.

ART. 2.

1. I giovani indicati nell'articolo 1, devono provare di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso di laurea in veterinaria o agraria o similare, o essere studente fuori corso nelle medesime discipline purché all'ultimo anno accademico;

b) essere in possesso del diploma di perito agrario o similare;

c) essere in possesso di licenza di scuola professionale ad indirizzo agrario ed essere in grado di dimostrare inequivocabilmente di aver esercitato nel settore agricolo da almeno un anno;

d) essere lavoratore agricolo dipendente fisso, iscritto negli elenchi di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, come modificato dal decreto-legge 1° luglio 1972, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1972, n. 459;

e) essere coadiuvante di coltivatore diretto in maniera effettiva e continuativa nella conduzione aziendale da almeno tre anni;

f) essere imprenditori agricoli, intendendosi per tali coloro che dispongono dei requisiti fissati dall'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e il cui reddito corrisponda a quello di una unità lavorativa uomo (ULU) secondo i criteri fissati dall'articolo 14 della medesima legge;

g) possedere conoscenze tecniche e qualità personali necessarie oltre che adeguata formazione ed idoneità fisica secondo l'apprezzamento dell'apposita Commissione superiore nazionale prevista dall'articolo 4.

ART. 3.

1. Gli obbligati alla leva che ritengono di avere i requisiti di cui all'articolo 2, presentano domanda motivata ai competenti distretti militari e capitanerie di porto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque entro sessanta giorni dall'arruolamento.

2. Gli abili e arruolati ammessi al ritardo o al rinvio del servizio militare che non avessero presentato domanda nei termini stabiliti dal comma 1 possono produrla presso i competenti distretti militari o capitanerie di porto entro i dieci giorni successivi alla data di affissione del manifesto di chiamata alle armi del contingente di appartenenza.

3. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) dichiarazione scolastica per i giovani in possesso di requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2, o copia autenticata del diploma di laurea;

b) dichiarazione scolastica e dichiarazione dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente nei casi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 2;

c) dichiarazione di iscrizione al Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) e attestazione del sindaco nel caso di cui alla lettera e) dell'articolo 2.

4. L'interessato può inoltre produrre qualsiasi documento che ritenga utile a

sostegno delle ragioni della domanda. Dette ragioni, che devono essere di natura tecnica sulle conoscenze professionali di settore effettivamente acquisite indipendentemente dal titolo di studio, dai piani di studi, o dal rapporto ufficiale di lavoro, possono anche inficiare ad insindacabile giudizio della Commissione di cui all'articolo 4, i requisiti stabiliti all'articolo 2.

ART. 4.

1. Le domande sono esaminate, in attesa dell'istituzione di un organo nazionale per il servizio alternativo e di una apposita sezione agraria presso di esso, da una Commissione superiore nazionale per il servizio alternativo in agricoltura, che è così composta:

a) dal Ministro della difesa o da un suo delegato con funzioni di presidente;

b) da un ufficiale superiore designato dal servizio veterinario dell'esercito;

c) da un ufficiale superiore designato dal Corpo forestale dello Stato;

d) da un ufficiale superiore del reclutamento truppa;

e) da tre rappresentanti dei sindacati dei lavoratori agricoli dipendenti;

f) da tre rappresentanti dei datori di lavoro in agricoltura;

g) da un rappresentante della Commissione centrale dello SCAU;

h) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

i) da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. La Commissione di cui al comma 1 delibera l'accoglimento delle domande valide o respinge, motivandole, quelle non valide, rifacendosi a valutazioni tecniche e di opportunità. La Commissione deve decidere entro quaranta giorni dalla data di presentazione della domanda. La presentazione alle armi è comunque sospesa sino a quando non sia intervenuta una decisione sulla domanda. La Commissione

elegge nel suo seno un vice-presidente tra i rappresentanti dei lavoratori o dei datori di lavoro in agricoltura. Il Ministero della difesa assicura il servizio di segreteria della Commissione.

ART. 5.

1. Il Ministro della difesa comunica all'interessato la decisione adottata entro dieci giorni dalla assunzione della delibera della Commissione superiore nazionale. L'interessato si tiene a disposizione da tale data per assumere servizio nel settore agricolo; la disponibilità deve cessare entro tre anni da tale data. Il Ministro della difesa comunica altresì alla regione militare, nella cui giurisdizione territoriale risiede il cittadino ammesso al servizio alternativo in agricoltura, la decisione presa. Il Ministero della difesa redige un elenco nominativo contenente data di nascita, comune di residenza, titoli di studio ed esperienze professionali precedenti, degli ammessi al servizio alternativo, e lo trasmette alle commissioni regionali per il lavoro istituite dal decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83.

2. Gli ammessi al servizio alternativo come « imprenditori a titolo principale », assolvono al periodo d'obbligo continuando a condurre la propria azienda.

ART. 6.

1. Gli ammessi al servizio civile alternato di cui alla presente legge concorrono a formare gli elenchi regionali del servizio alternativo agricolo per le rispettive regioni di provenienza.

2. Spetta alle commissioni regionali istituite dal decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, avviarli alle aziende agricole secondo le modalità di cui all'articolo 7 della presente legge.

3. Gli ammessi negli elenchi regionali e non avviati alle aziende nei tempi stabiliti dalla Commissione superiore di cui all'articolo 4, costituiscono la riserva secondo quanto stabilito dagli articoli 15 e 16.

ART. 7.

1. Alle commissioni regionali di cui al citato decreto-legge n. 7 del 1970 le aziende agricole con allevamenti zootecnici, sia in conduzione diretta che associata, le aziende agricole con allevamenti anche senza terra, le aziende equiparabili dichiarate ammissibili perché svolgenti attività a monte e a valle dell'allevamento, che abbisognino di manodopera, avanzano domanda per ottenere la manodopera di cui all'articolo 1, precisando qualità e data di inizio e di termine. La domanda deve essere inoltrata alla commissione regionale a mezzo della commissione locale per la manodopera agricola che deve esprimere il proprio parere. Le commissioni regionali valutano se le richieste delle aziende non sono effettivamente esaudibili con la disponibilità di manodopera locale iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli dipendenti disoccupati.

2. La commissione regionale può di volta in volta decidere la immissione nella regione della manodopera di cui al comma 1, stabilendone il contingentamento, la collocazione, il periodo di assunzione e di termine del servizio.

3. La lettera di avviamento è inviata direttamente all'interessato che deve prendere servizio alla data disposta che, comunque, non può essere fissata prima di trenta giorni dalla notifica.

4. Alle commissioni regionali possono rivolgersi direttamente i comuni e le comunità montane, sul cui territorio insistano allevamenti, per ottenere l'assegnazione di un contingente di riserva di cui all'articolo 15.

ART. 8.

1. Ai lavoratori di cui alla presente legge è garantito l'avviamento di ufficio della locale commissione per la manodopera agricola.

2. Ai lavoratori di cui alla presente legge sono garantite le assicurazioni

obbligatorie previste dal sesto comma dell'articolo 14 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

3. Le aziende garantiscono il rispetto dei trattamenti e degli obblighi contrattuali, salariali e normativi, stabiliti nei contratti collettivi in vigore in favore dei lavoratori di cui all'articolo 1.

4. I riposi settimanali e le festività infrasettimanali possono essere goduti anche in altro giorno della settimana che non sia la domenica, fino al 75 per cento del complesso.

5. Le ferie sono irrinunciabili ma devono essere godute in periodo concordato con le aziende.

6. I lavoratori di cui alla presente legge sono inseriti nella normale organizzazione del lavoro nell'ambito aziendale. Non possono essere riservati soltanto a loro lavori particolarmente pesanti o ingrati, ma in quota corrispondente a quella dovuta dagli altri lavoratori operanti in azienda.

7. I lavoratori disposti nelle riserve di cui all'articolo 15 richiesti dai comuni e dalle comunità montane, sono iscritti d'ufficio negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli dipendenti. Ad essi sono accreditate, a cura delle aziende richiedenti, le giornate effettivamente lavorate che sono regolarmente retribuite come stabilito dai contratti collettivi.

ART. 9.

1. Il 25 per cento del salario dovuto ai lavoratori è versato al Fondo nazionale lavoro agricolo sostitutivo. L'ammontare accantonato è liquidato, con deliberazione della Commissione di cui all'articolo 4, al termine del periodo obbligatorio.

2. Il Fondo è costituito presso la Banca nazionale del lavoro alla quale sono accollati gli oneri per il funzionamento del Fondo stesso che è gestito dalla Commissione superiore di cui all'articolo 4.

3. Al Fondo viene anche versato il contributo statale di cui all'articolo 14 da

versare ai datori di lavoro per l'utilizzo delle unità di lavoro di cui all'articolo 1.

4. I criteri e l'entità dei contributi da liquidare ai datori di lavoro sono deliberati annualmente dalla Commissione superiore di cui all'articolo 4.

ART. 10.

1. I cittadini che prestano il servizio civile alternativo in agricoltura non possono assumere impieghi presso uffici pubblici e intraprendere od esercitare attività professionali. I trasgressori decadono dall'ammissione al servizio civile alternativo e sono puniti con le disposizioni valevoli per i cittadini che prestano servizio di leva.

2. Per i cittadini di cui alla presente legge restano ferme le disposizioni di legge relative alla conservazione del posto di lavoro, nonché le coperture assicurative figurative per il periodo di 18 mesi non cumulabili con i periodi di assicurazione obbligatoria.

ART. 11.

1. I cittadini ammessi al servizio civile alternativo in agricoltura che rifiutano di iniziare o di continuare a svolgere tale servizio, qualora il fatto non costituisca più grave reato, vengono rinviati al primo contingente per l'adempimento dell'obbligo di leva.

2. La delibera è adottata dalla Commissione superiore nazionale su segnalazione della commissione locale per la manodopera agricola.

3. In caso di controversie il lavoratore, pur continuando il servizio, può adire l'autorità giudiziaria o proporre ricorso in via amministrativa. Può comunque chiedere il trasferimento, sul quale decide la commissione regionale di cui all'articolo 5, comma 1.

ART. 12.

1. In tempo di guerra gli ammessi al servizio civile alternativo in agricoltura sono assegnati ai corpi del servizio veterinario o del servizio amministrazione e commissariato militare.

ART. 13.

1. I cittadini prestano servizio civile alternativo in agricoltura per un tempo superiore della metà rispetto alla durata del servizio di leva a cui sarebbero tenuti. Al termine del periodo si interrompe automaticamente il rapporto di lavoro instaurato. L'azienda ha l'obbligo di comunicare alla commissione locale per la manodopera agricola l'avvenuta cessazione e questa ne dà comunicazione alla commissione regionale di cui all'articolo 5, comma 1.

2. La commissione regionale comunica al Ministero della difesa l'avvenuto compimento del servizio civile alternativo in agricoltura: i competenti organi di leva provvedono a collocare l'interessato in congedo illimitato dandogliene tempestiva comunicazione.

3. La commissione regionale inoltre comunica alla Commissione superiore nazionale di cui all'articolo 4 l'avvenuto compimento del servizio civile alternativo. La Commissione superiore nazionale delibera l'entità e la liquidazione del contributo statale da versare, a cura del Fondo di cui all'articolo 9, all'azienda agricola; il corrispondente del 25 per cento del salario accantonato dal fondo è liquidato al lavoratore con deliberazione della stessa Commissione.

ART. 14.

1. Lo Stato corrisponde al Fondo di cui all'articolo 9 le quote parti attualmente iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa, pari al costo annuo di un soldato in servizio militare di leva moltiplicato per il numero degli ammessi al servizio civile in agricoltura, in proporzione ai mesi.

ART. 15.

1. I giovani non avviati direttamente alle aziende ma accolti nel servizio alternativo in agricoltura, costituiscono il gruppo di riserva che è di stanza nella regione di

provenienza e sono assegnati ai comuni rurali, alle comunità montane, o agli organismi di sostituzione in agricoltura previsti dalle leggi regionali, che ne facciano richiesta.

ART. 16.

1. I giovani chiamati dalla riserva sono equiparati, al solo fine del trattamento economico, ai giovani che prestano il servizio militare di leva col grado di soldato; godono inoltre delle dispense, facilitazioni e riduzioni previste per i militari di truppa, nonché del vitto e alloggio presso gli enti locali i quali si rivalgono nei confronti dei Ministeri interessati.

2. Le prestazioni di lavoro sono retribuite nel rispetto della presente legge. Le richieste di giovani della riserva sono avanzate alle commissioni regionali, agli enti locali e agli organismi di cui all'articolo 15 per tutti gli impieghi connessi alle attività agricole, silvopastorali, forestali che si rendono necessarie per lo sviluppo del settore e la qualità di servizi nell'ambiente rurale, anche in riferimento alle attività programmatiche degli enti territoriali interessati.

ART. 17.

1. Il numero massimo degli ammessi al servizio civile alternativo nel settore agricolo è determinato ogni biennio con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere della Commissione superiore nazionale per il servizio alternativo in agricoltura prevista dall'articolo 4.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno, sarà emanato il regolamento di attuazione della presente legge.

ART. 18.

1. In attesa dell'emanazione del regolamento di attuazione i cittadini di cui all'articolo 1 e le aziende agricole di cui all'articolo 7 avanzano, ciascuno per le proprie competenze, le domande di ammissione al servizio e la domanda di concessione di manodopera.

ART. 19.

1. Trascorsi tre anni dal periodo di disponibilità di cui all'articolo 5 derivante dall'accoglimento della domanda, i cittadini di cui alla presente legge possono inoltrare domanda al Ministro della difesa ed ottenere la collocazione in congedo illimitato.

ART. 20.

1. Organi di ispezione in caso di controversia, comunque da valutarsi da parte della commissione regionale di cui all'articolo 5, comma 1, sono gli ispettorati del lavoro che possono operare anche di intesa con gli ispettorati all'agricoltura competenti per territorio e con gli organi provinciali ispettivi del Servizio per i contributi agricoli unificati.

ART. 21.

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, la Commissione superiore nazionale di cui all'articolo 4 ha facoltà di emettere direttive vincolanti per il servizio alternativo in agricoltura.

ART. 22.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.